

C O M U N E D I S I N N A I

(PROVINCIA DI CAGLIARI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE VIDEORIPRESE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26/03/2014

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Sinnai, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione delle sedute del Consiglio comunale, su Internet tramite pagina web o su rete televisiva, la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di videoripresa delle sedute del Consiglio comunale che saranno effettuate direttamente dal Comune.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 - Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi

1. Alle emittenti televisive titolari di specifica concessione governativa e regolarmente autorizzate all'esercizio giornalistico, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di videocamere, registratori vocali e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Presidente.
2. E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nelle medesime adunanze.

Art. 3 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione e riproduzione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.
2. Deve essere altresì fornita ai presenti informativa circa i diritti degli interessati prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno, 2003, n. 196.

Art. 4 - Limiti alle riprese televisive delle sedute

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio richiama i consiglieri comunali e gli assessori ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, sentita la Conferenza dei Capigruppo, in caso di mancata osservanza di tale comportamento, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto della discussione.
2. In ogni caso, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati giudiziari vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

3. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate, autonomamente, dal Presidente del Consiglio o sulla base di richieste pervenute in tal senso da ciascuno dei Consiglieri Comunali o Assessori Comunali.
4. In caso di Consiglio Comunale aperto, le modalità delle riprese potranno essere concordate dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 5 - Rispetto della privacy

1. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascun Consigliere Comunale o Assessore Comunale in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere comunale, o Assessore comunale senza ripresa identificativa.

Art. 6– Modalità di ripresa

1. Gli strumenti preposti alla ripresa della seduta consiliare sono orientati in modo tale per cui il pubblico non viene inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio comunale.

Art. 7 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. E' consentita la sola diffusione integrale delle riprese effettuate in quanto unica modalità coerente con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.
2. Quanto sopra, eccezion fatta nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca (es. telegiornali). In tal caso, la diffusione parziale delle riprese deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e trasparenza.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente regolamento e il principio di imparzialità, sia nelle riprese, sia nella diffusione dell'immagine, verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale, con comunicazione scritta, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto. Restano comunque ferme le conseguenze giuridiche nei casi previsti dalla normativa di legge specifica in materia.
4. È in ogni caso vietato il commercio del relativo materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Art. 8 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni.